



CONVENZIONE

tra i Comuni di Arbedo-Castione e Lumino

concernente l'organizzazione e il finanziamento dell'attività di un/a operatore/trice sociale intercomunale

- richiamati i M.M. 483/2020 del Comune di Arbedo-Castione e M.M. 13/2020 del Comune di Lumino
- in applicazione dell'art. 193a della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Fra il Municipio di Arbedo-Castione e il Municipio di Lumino, viene stipulata la seguente Convenzione, che ha lo scopo di disciplinare l'attività dell'operatore sociale intercomunale (di seguito OS).

Art. 2 Autorità di nomina

Il Comune di Arbedo-Castione è definito quale Comune sede (di seguito CS) e assume le competenze dell'Autorità di nomina, inclusa la pubblicazione del concorso.

La selezione dei concorrenti verrà effettuata da una delegazione Municipale intercomunale composta da 1 membro di ogni Esecutivo accompagnati dal segretario comunale del CS.

I Municipi possono ricorrere allo strumento del gruppo di lavoro intercomunale qualora le necessità del servizio lo richiedessero. In alternativa, i rapporti tra i Comuni convenzionati saranno coordinati per il tramite dei capi dicastero.

Art. 3 Rapporto di Lavoro

Al CS è affidato l'incarico di assumere un OS coi requisiti di diploma SUP o equivalente/superiore con classe salariale 6 della scala dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino.

Il grado d'occupazione è stabilito nella misura del 50% per il primo anno d'occupazione, con possibilità di adeguamento fino ad un massimo del 100% (1 unità a tempo pieno secondo il Regolamento organico dei dipendenti del CS) per gli anni successivi, a seguito dell'esperienza maturata e sentito i pareri di entrambi gli Esecutivi.

È chiaramente riservata l'approvazione dei Preventivi annuali da parte dei Legislativi dei Comuni convenzionati.

La ripartizione del grado d'occupazione sarà definitiva annualmente sulla base delle effettive ore prestate, ritenuta una presenza minima settimanale nelle rispettive sedi così ripartita:

- Arbedo-Castione: 4 ore
- Lumino: 3 ore

Ogni modifica delle percentuali di lavoro e/o della chiave di riparto di cui sopra è possibile con l'accordo dei Municipi firmatari della presente Convenzione.

Art. 4 Compiti

L'OS è a tutti gli effetti un dipendente del CS e come tale deve attenersi alle disposizioni del relativo Regolamento organico dei dipendenti comunali e alle istruzioni del superiore e del Municipio di Arbedo-Castione.



Nel rispetto della dignità professionale dell'OS, l'attività è stabilita dal mansionario discusso e approvato dai rispettivi Municipi dei Comuni convenzionati, il quale può essere modificato in ogni tempo, d'intesa tra le parti.

Art. 5 Finanziamento e ripartizione dei costi

Tutte le spese sono assunte dai Comuni convenzionati in funzione della reale percentuale di occupazione per il rispettivo territorio.

Per il primo anno i costi sono ripartiti in ragione del 50% tra il Comune di Arbedo-Castione e il Comune di Lumino.

Eventuali entrate andranno a deduzione delle spese.

Nel conteggio di riparto delle spese rientrano i seguenti costi:

- a) stipendio lordo, dedotti ev. rimborsi o indennità versati al datore di lavoro;
- b) indennità (di famiglia, per figli, altro) se a carico del datore di lavoro;
- c) oneri sociali a carico del datore di lavoro;
- d) spese di trasferta riconosciute al dipendente oppure i costi del veicolo di servizio (rata leasing o ammortamento, assicurazione, tasse, carburante, spese di manutenzione e ogni altra spesa in merito);
- e) per la logistica e l'organizzazione del posto di lavoro, compreso il materiale d'ufficio, è conteggiata una spesa forfetaria di CHF 250.- mensili a favore del CS che mette a disposizione tali spazi;
- f) per le spese amministrative del CS è inoltre calcolato un 3% sullo stipendio lordo;
- g) al CS è data facoltà di riversare ulteriori costi ai Comuni convenzionati qualora particolari esigenze di servizio lo richiedessero o per giustificate necessità (es.: materiale di protezione per la lotta al COVID-19,...).

Il conteggio di riparto delle spese sarà allestito conformemente alle indicazioni dei rendiconti di cui all'art. 7.

Art. 6 Prestazioni per altri Comuni

Compatibilmente con le necessità di servizio, l'OS può erogare prestazioni ad altri Comuni.

Queste saranno fatturate per singolo caso, in base alle prestazioni svolte, secondo le tariffe del ramo; tali entrate andranno a deduzione delle spese ripartite di cui all'art. 5.

Art. 7 Rendiconti annuali sull'attività svolta

L'OS elabora dei rendiconti annuali relativi all'attività svolta e li presenta ai Municipi convenzionati, che hanno 30 giorni per presentare osservazioni.

I rendiconti annuali devono essere presentati dall'OS entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno in discussione. Il rendiconto annuale è costituito dai seguenti documenti:

- Statistica dell'attività svolta (riassunto delle statistiche giornaliere).
- Rapporto d'attività generale.

L'OS tiene in ogni caso una statistica giornaliera delle attività svolte.

È inoltre a disposizione, previo appuntamento, dei singoli Municipi per la discussione di casi particolari e per ogni altra esigenza di servizio.

Art. 8 Logistica e trasferte

Riservato quanto previsto all'art. 5 cpv. e), tutti i Comuni convenzionati mettono a disposizione un locale e gli strumenti indispensabili alla sua funzione (mobilio, hardware/software, materiale di cancelleria, ecc.) atti alla ricezione della cittadinanza secondo le esigenze stabilite dai rispettivi Esecutivi.



L'OS ha la possibilità di svolgere le sue mansioni, quando le esigenze di servizio lo permettono, in modalità di telelavoro o direttamente al domicilio di chi ne fa richiesta.

L'OS deve garantire almeno un minimo di ore di presenza presso gli sportelli allestiti dai Comuni secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente Convenzione.

In tal senso, è data facoltà all'OS di organizzarsi attraverso una gestione documentale elettronica. Gli strumenti di lavoro saranno in questo caso forniti dal CS e le relative spese suddivise secondo la chiave di riparto stabilita all'art. 5.

In caso di assenza dell'OS per vacanza, malattia, congedi, disdetta del rapporto di lavoro o altri motivi indipendenti dalla volontà del CS, il servizio ai Comuni convenzionati non è dato.

Art. 9 Collaborazione

I Comuni convenzionati s'impegnano a collaborare per il tramite dei loro capi dicasteri o, se necessario, con i propri servizi amministrativi o di polizia, all'attuazione di compiti dell'OS.

Se tra i Comuni convenzionati dovesse sorgere una contestazione qualsiasi per quanto concernente l'interpretazione e/o l'applicazione della presente Convenzione, e se tale divergenza non potesse essere risolta bonariamente, essa sarà sottoposta ad una procedura giudiziaria, per la quale si applicheranno le norme della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm; RL 165.100).

Art. 10 Nuove richieste

Qualora nuovi Comuni dovessero chiedere di partecipare alla presente Convenzione, la loro ammissione è subordinata alla modifica di tutti i Municipi dei Comuni convenzionati e alla revisione della presente Convenzione dinnanzi ai Legislativi comunali.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Convenzione, una volta approvata dai Legislativi dei Comuni convenzionati, entra in vigore a partire dalla ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

La presente Convenzione ha una durata iniziale di 4 anni e, qualora non venisse disdetta da almeno uno dei Comuni convenzionati, con un anno di anticipo, si rinnova tacitamente di ulteriori 4 anni.

Per il Municipio di Arbedo-Castione:

Il sindaco:

Luigi Decarli

Il segretario:

Giuseppe Allegri

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Nicolò Parente

Il segretario:

Floriano Righetti

